

# Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)

916.202.2

del 29 novembre 2017 (Stato 15 maggio 2023)

---

*L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),*

visti gli articoli 22, 23, 32, 34 e 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>1</sup> sulla salute dei vegetali (OSalV),<sup>2</sup>

*ordina:*

## **Art. 1** Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell'allegato 1 numero 1.

<sup>2</sup> Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero di cui all'allegato 1 numero 2.

## **Art. 2** Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, le condizioni d'importazione e la durata dell'esclusione dal divieto d'importazione sono indicate nell'allegato 2.

## **Art. 2a<sup>3</sup>** Condizioni specifiche per l'importazione riconosciute come equivalenti

Le merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019<sup>4</sup> concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell'allegato 2a.

RU 2017 7603

<sup>1</sup> RS 916.20

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313).

<sup>4</sup> RS 916.201

**Art. 3<sup>5</sup>** Misure contro organismi da quarantena potenziali

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell'allegato 3.

**Art. 4<sup>6</sup>** Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di determinati organismi da quarantena potenziali di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC<sup>7</sup> sono indicate nell'allegato 4.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

<sup>7</sup> RS 916.201

*Allegato 1<sup>8</sup>*  
(art. 1)

## Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

### 1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

| Unione europea                             | Svizzera                                    |
|--|---|
| a. Espressioni in italiano                 |   |
| Comunità europea / Comunità                | Svizzera                                    |
| Unione europea / Unione                    | Svizzera                                    |
| Commissione europea / Commissione          | Servizio fitosanitario federale (SFF)       |
| Stati membri                               | Cantoni                                     |
| Stati terzi                                | Stati terzi secondo l'art. 2 lett. k OSaIV  |
| Introduzione nel territorio della Comunità | Importazione in Svizzera da uno Stato terzo |
| Zona infestata                             | Focolaio d'infestazione                     |
| b. Espressioni in francese                 |   |
| Union européenne / Union                   | Suisse                                      |
| Commission européenne / Commission         | Service phytosanitaire fédéral (SPF)        |
| États membres                              | Cantons                                     |
| Importation dans l'Union / la Communauté   | Importation en provenance d'un État tiers   |
| Zone contaminée                            | Foyer d'infestation                         |
| c. Espressioni in francese                 |   |
| Union européenne / Union                   | Suisse                                      |
| Commission européenne / Commission         | Service phytosanitaire fédéral (SPF)        |
| États membres                              | Cantons                                     |
| Importation dans l'Union / la Communauté   | Importation en provenance d'un Pays tiers   |
| Zone contaminée                            | Foyer de contamination                      |

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU **2019** 4989). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020 (RU **2020** 5313) e dal n. I dell'O dell'UFAM del 6 apr. 2023, in vigore dal 15 mag. 2023 (RU **2023** 183).

## 2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

---

Unione europea

Svizzera

---

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, Art. 76–82 OSaIV del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, Art. 83–88 OSaIV del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, OSaIV dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Art. 13 cpv. 1

Art. 13a cpv. 1

Art. 13c cpv. 1

Art. 7 cpv. 2 e 3 OSaV-DEFR-DATEC<sup>9</sup>

Art. 43 cpv. 1, 46 e 49 cpv. 1 e 5 OSaIV

Art. 43 cpv. 2 – 4 e 64 OSaV

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, Art. 47 cpv. 2 OSaIV del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

<sup>9</sup> RS 916.201

Unione europea

Svizzera

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

Art. 9 par. 1 e 2

Art. 13

Art. 29

Art. 40 par. 1

Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSaIV

Art. 104 cpv. 2 lett. a OSaIV

Art. 23 OSaIV

Art. 7 cpv. 1 OSaIV

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1.

All. II

All. IV

All. V

All. VI

All. VII

All. 1 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 3 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 4 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 5 OSaIV-DEFR-DATEC

All. 6 e 7 OSaIV-DEFR-DATEC

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE, GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53.

Art. 4 par. 1

Art. 5 par. 5

Art. 20 OSaIV

Art. 13 e 15 OSaIV

---

| Unione europea | Svizzera                         |
|----------------|----------------------------------|
| Art. 10 par. 1 | Art. 39, 40, 60–64 e 75–88 OSaIV |
| All. I parte A | Art. 8 cpv. 4 OSaIV              |
| All. I parte B | Art. 8 cpv. 4 OSaIV              |

---

Allegato 2<sup>10</sup>  
(art. 2)

## **Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione**

1 ...

### **2 Vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone**

#### **2.1 Esclusione temporanea dal divieto d'importazione**

L'importazione di vegetali di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217<sup>11</sup>, originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
- b. il fornitore figura nell'elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai autorizzati a esportare in Europa di cui al numero 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217;
- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'allegato 7 numero 30 OSaIV-DEFR-DATEC<sup>12</sup>, i requisiti stabiliti nell'allegato del regolamento di esecuzione 2020/1217 (UE).

#### **2.2 Notifica di una partita destinata all'importazione**

La data prevista d'arrivo di una partita destinata all'importazione contenente vegetali di cui al numero 2.1, la loro quantità e il loro luogo di sbarco nell'UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

#### **2.3 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione**

L'esclusione dal divieto d'importazione si applica durante i periodi indicati nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.

<sup>10</sup> Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU 2019 4989), dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5313) e dal n. II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

<sup>11</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e alcune specie di *Pinus L.*, originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE, versione secondo GU L 277 del 26.8.2020, pag. 6.

<sup>12</sup> RS 916.201

## **2.4 Disposizione speciale**

Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

Allegato 2a<sup>13</sup>  
(art. 2a)

## **Merci per la cui importazione da Stati terzi si applicano condizioni specifiche riconosciute come equivalenti**

### **1 Legno di *Fraxinus L.* originario del Canada o ivi lavorato**

#### **1.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti**

Per l'importazione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) di cui all'allegato 7 numero 87 OSaIV-DEFR-DATEC<sup>14</sup>, originario del Canada o ivi lavorato, le seguenti condizioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 numero 87 lettere a e b OSaIV-DEFR-DATEC:

- a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada attestante che esso risulta indenne da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali;
- b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni:
  1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/918<sup>15</sup> della Commissione»,
  2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
  3. il nome dell'impianto autorizzato in Canada;
- c. il legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

#### **1.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti**

Le condizioni di cui al numero 1.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/918.

### **2 Legno di *Fraxinus L.* originario degli Stati Uniti o ivi lavorato**

#### **2.1 Condizioni specifiche riconosciute come equivalenti**

Per l'importazione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) di cui all'allegato 7 numero 87 OSaIV-DEFR-DATEC, originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, le seguenti

<sup>13</sup> Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020 (RU 2020 5313). Aggiornato dal n. II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

<sup>14</sup> RS 916.201

<sup>15</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione, del 1° luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato, versione secondo GU L 209 del 2.7.2020, pag. 14.

condizioni sono riconosciute come equivalenti alle condizioni specifiche di cui all'allegato 7 numero 87 lettere a e b OSalv-DEFR-DATEC:

- a. il legno è accompagnato da un certificato fitosanitario emesso negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali;
- b. il certificato fitosanitario deve comprendere nella rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
  1. la dicitura «In conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002<sup>16</sup> della Commissione»,
  2. il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato,
  3. il nome dell'impianto autorizzato negli Stati Uniti;
- c. il legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

## **2.2 Durata di validità delle condizioni specifiche riconosciute come equivalenti**

Le condizioni di cui al numero 2.1 sono riconosciute come equivalenti durante il periodo indicato nell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002.

<sup>16</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, versione secondo GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122.

Allegato 3<sup>17</sup>  
(art. 3)

## Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

### 1 *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

#### 1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2002/757/CE<sup>18</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati.

#### 1.2 Disposizioni speciali

- 1.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2002/757/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 1.2.2 Invece del termine stabilito all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione 2002/757/CE, si applica il termine stabilito dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
- 1.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 5, 6 capoversi 2 e 3, 6a e 7 della decisione 2002/757/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

### 2 ...

<sup>17</sup> Aggiornato dai n. II cpv. 2 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU 2019 4989) e II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 833).

<sup>18</sup> Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., GU L 252, del 20.9.2002, modificata da ultimo dalla decisione 2016/1967/UE, GU L 303, del 10.11.2016, pag. 21.

*Allegato 4*<sup>19</sup>  
(art. 4)

## **Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC**

### **1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi**

#### **1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC<sup>20</sup>, in caso di rischio fitosanitario elevato, all'importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127<sup>21</sup>.

#### **1.2 Disposizioni speciali**

- 1.2.1 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, si parla di materiale di imballaggio originario della Bielorussia, della Cina e dell'India, nella presente ordinanza s'intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l'articolo 2 lettera k OSaIV.
- 1.2.2 Laddove, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, la competenza spetta alle autorità competenti, in Svizzera è competente il Servizio fitosanitario federale (SFF).
- 1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell'importazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è in-denne e sono soddisfatti i requisiti dell'allegato 7 numeri 9–14 OSaIV-DEFR-DATEC.
- 1.2.4 le unità d'imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il sigillo originale.
- 1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 19 nov. 2019 (RU **2019** 4989). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O dell'UFAM del 17 nov. 2020 (RU **2020** 5313), dal n. II dell'O dell'UFAM del 30 nov. 2021 (RU **2021** 833) e dal n. I dell'O dell'UFAM del 6 apr. 2023, in vigore dal 15 mag. 2023 (RU **2023** 183).

<sup>20</sup> RS **916.201**

<sup>21</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, versione secondo GU L 40 del 4.2.2021, pag. 3.

- 1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
- a. se l'importatore ha notificato l'importazione della merce almeno due giorni lavorativi prima: immediatamente dopo l'arrivo della merce nel luogo d'ispezione;
  - b. nei casi rimanenti: entro due giorni lavorativi dall'arrivo della merce nel luogo d'ispezione.
- 1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
- 1.2.8 Invece dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/127, si applica la seguente tabella:

| Codice NC / voce di tariffa doganale                       | Descrizione   |
|--|---|
| <b>Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi</b> |   |
| 2506   | Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare  |
| 2514   | Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare  |
| 2515   | Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare  |
| 2516   | Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare  |
| 2517   | Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente |
| 2518   | Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare  |
| 2521   | Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento   |
| 2526   | Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco   |

| Codice NC / voce di tariffa doganale                                    | Descrizione  |
|---|--|
| <b>Legno, carbone di legno e prodotti in legno</b>                      |  |
| 4401  | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili   |
| 4415  | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno   |
| 4418  | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura, di legno  |
| 4421  | Altri lavori di legno  |
| <b>Carta e cartone; lavori di pasta di carta, di carta o di cartone</b> |  |
| 4823  | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa  |
| <b>Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili</b> |  |
| 6801  | Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)  |
| 6802  | Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente              |
| 6803  | Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata   |
| 6804  | Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie |
| 6810  | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati   |
| 6811  | Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili  |
| 6815  | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove  |
| <b>Prodotti ceramici</b>  |  |
| 6901  | Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fosfili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili  |

| Codice NC / voce di tariffa doganale | Descrizione   |
|--------------------------------------|---|
| 6902                                 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili   |
| 6904                                 | Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elementi simili di ceramica  |
| 6905                                 | Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia  |
| 6906                                 | Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica   |
| 6907                                 | Piastrelle, lastre da pavimentazione e da rivestimento, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, anche su supporto; pezzi per la lavorazione finale, di ceramica |
| 6912                                 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana   |
| 6914                                 | Altri lavori di ceramica  |
|                                      | <b>Vetro e lavori di vetro</b>  |
| 7003                                 | Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato  |
| 7004                                 | Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato   |
| 7005                                 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato  |
| 7006                                 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie   |
| 7007                                 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro  |
| 7008                                 | Vetri isolanti a pareti multiple  |
| 7009                                 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi  |
|                                      | <b>Ferro e acciaio</b>  |
| 7210                                 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti   |
|                                      | <b>Rame e lavori di rame</b>  |
| 7411                                 | Tubi di rame  |
| 7412                                 | Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame   |

| Codice NC / voce di tariffa doganale | Descrizione   |
|--------------------------------------|---|
| 7415                                 | Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame<br><b>Alluminio e lavori di alluminio</b> |
| 7606                                 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm   |
| 7608                                 | Tubi di alluminio   |
| 7609                                 | Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio<br><b>Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e strumenti meccanici; parti di queste macchine o apparecchi</b>  |
| 8407                                 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  |
| 8424                                 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto  |
| 8465                                 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili  |
| 8467                                 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano   |

## 2 *Anoplophora chinensis* (Forster)

### 2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095<sup>22</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati nonché le norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) numero 5, 9, 14 e 31 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ivi menzionate<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE, versione della GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53.

<sup>23</sup> Le norme ISPM n. 5 «Glossary of phytosanitary terms» (versione del 6.2.2023), n. 9 «Guidelines for pest eradication programmes» (versione del 13.7.2021), n. 14 «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» (versione del 13.7.2021) e n. 31 «Methodologies for sampling of consignments» (versione del 13.7.2021) possono essere consultate gratuitamente sul sito [www.ippc.int](http://www.ippc.int) > Standards.

## 2.2 Disposizioni speciali

- 2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dall'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 4 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 4, 9 capoverso 2 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

## 3 *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al.

### 3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE<sup>24</sup> e gli allegati I-III ivi menzionati.

### 3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 capoverso 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 3.2.3 Laddove, conformemente all'articolo 2 capoversi 2 e 3 e agli articoli 4, 5 capoverso 2, 9 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

## 4 *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)

### 4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893<sup>25</sup> e gli allegati I-III ivi menzionati.

<sup>24</sup> Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino), GU L 266, del 2.10.2012, pag. 42, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/618, GU L 102 del 23.4.2018, pag. 17.

<sup>25</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky); versione secondo la GU L 146 dell'11.6.2015, pag. 16.

## 4.2 Disposizioni speciali

- 4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 4.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 6–8 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 4.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 7 capoverso 2, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/893, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.
- 4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all'articolo 1 lettera b della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:
- si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
  - figura tra le seguenti descrizioni:

| Codice NC / voce di tariffa doganale | Descrizione   |
|--------------------------------------|---|
| 4401.1200                            | Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili   |
| 4401.2200                            | Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle  |
| ex 4401.4900                         | Avanzi e cascami di legno, non agglomerati  |
| ex 4403.12                           | Legno grezzo trattato con una tinta, con creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso da quello di conifere o di legni tropicali   |
| 4403.9300                            | Legno di faggio ( <i>Fagus</i> spp.) grezzo, la cui dimensione minima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato  |
| 4403.9400                            | Legno di faggio ( <i>Fagus</i> spp.) grezzo, altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato  |
| 4403.9500                            | Legno di betulla ( <i>Betula</i> spp.) grezzo, la cui dimensione minima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato  |
| 4403.9600                            | Legno di betulla ( <i>Betula</i> spp.) grezzo, altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato  |
| 4403.9700                            | Legno di pioppo ( <i>Populus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato   |
| ex 4403.9900                         | Legno diverso da quello di conifere o di legni tropicali (escluso quello di faggio [ <i>Fagus</i> spp.], pioppo [ <i>Populus</i> spp.] o betulla [ <i>Betula</i> spp.]), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato |

|    | Codice NC / voce di tariffa doganale | Descrizione   |
|----|--------------------------------------|---|
| ex | 4404.2000                            | Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo   |
|    | 4406                                 | Traverse di legno per strade ferrate  |
|    | 4407.92                              | Legno di faggio ( <i>Fagus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm   |
|    | 4407.93                              | Legno di acero ( <i>Acer</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm   |
|    | 4407.95                              | Legno di frassino ( <i>Fraxinus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm  |
|    | 4407.96                              | Legno di betulla ( <i>Betula</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm   |
|    | 4407.97                              | Legno di pioppo ( <i>Populus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm   |
| ex | 4407.99                              | Legno diverso da quello di conifere (escluso quello di faggio [ <i>Fagus</i> spp.], acero [ <i>Acer</i> spp.], frassino [ <i>Fraxinus</i> spp.], betulla [ <i>Betula</i> spp.] o pioppo [ <i>Populus</i> spp.]), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm |
|    | 9406.1000                            | Costruzioni prefabbricate di legno  |

## 5 *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell

### 5.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (precedentemente *Gibberella circinata*), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 della Commissione, del 26 novembre 2019, che stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (precedentemente *Gibberella circinata*) e che abroga la decisione 2007/433/CE, versione secondo GU L 313 del 4.12.2019, pag. 94.

## 5.2 Disposizioni speciali

- 5.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2032 possono essere introdotti e immessi in commercio anche in Svizzera.
- 5.2.2 Laddove, conformemente all'articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2032, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

## 6 Legno di *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e di *Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.*, originario del Canada o degli Stati Uniti

### 6.1 Deroga temporanea alle condizioni specifiche per l'importazione

In deroga alle condizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato 7 numero 87 OSAIV-DEFR-DATEC, l'importazione di legno di *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e *Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.* originario del Canada o degli Stati Uniti è autorizzata se il legno è accompagnato da una dichiarazione ufficiale di cui all'allegato 7 numero 87 lettera a o c OSAIV-DEFR-DATEC.

### 6.2 Durata della deroga alle condizioni specifiche per l'importazione

La deroga alle condizioni specifiche per l'importazione si applica durante il periodo indicato nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti, versione secondo GU L 258 del 7.8.2020, pag. 6.